



## Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 A.S. 1547

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1547
Titolo:	D.L. 111 - Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissioni competenti:	Senato - 13 <sup>a</sup> Territorio, ambiente, beni ambientali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame

### Contenuto

**L'articolo 1** prevede l'approvazione, con DPCM, del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria. Nel programma saranno individuate le misure nazionali volte ad assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE e a contrastare i cambiamenti climatici. Per ciascuna misura il piano dovrà identificare le risorse economiche disponibili a legislazione vigente e indicare la relativa tempistica attuativa.

**L'articolo 2** istituisce un fondo denominato "programma sperimentale buono mobilità" per finanziare un "bonus mobilità" per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di biciclette anche a pedalata assistita (comma 1), nonché progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale (comma 2).

**L'articolo 3** autorizza la spesa di 20 milioni di euro (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per il finanziamento di progetti sperimentali – presentati dai comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con più di 100.000 abitanti – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

**L'articolo 4** prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per consentire il rapido avvio del programma è prevista l'adozione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere.

**L'articolo 5** disciplina la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea. Tra le altre cose, il Commissario unico per le discariche abusive potrà avvalersi, in base al comma 1, sulla base di apposite convenzioni e nei limiti della normativa europea vigente di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato; del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica. Il comma 6 prevede quindi la nomina – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – di un nuovo Commissario unico per la progettazione e la realizzazione di interventi di collettamento, fognatura e depurazione nell'ambito della procedura di infrazione per le acque reflue. Il comma 7 prevede la possibilità per il Commissario unico di avvalersi al massimo di due subcommissari.

**L'articolo 6** reca disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali. In particolare, il comma 1 stabilisce che debbano essere pubblicati anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate da pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti, e da concessionari di pubblici servizi. Si prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblichino in rete informazioni sul funzionamento del dispositivo e sui dati acquisiti. I dati sono acquisiti con modalità telematica dall'ISPRA che provvede poi ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso un'apposita sezione del sito del Ministero dell'ambiente.

**L'articolo 7** riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media struttura per incentivare la vendita di detersivi o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Le modalità per ottenere il contributo saranno stabilite da un decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa (*recte*: di concerto) con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, decreto da adottare entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

**L'articolo 8** prevede il differimento dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020 del termine per il pagamento dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte, nel tempo, in seguito agli eventi sismici del 2016 e per l'effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi in seguito ai medesimi eventi sismici.

Per ulteriori elementi si rinvia al [dossier - schede di lettura n. 175](#).

## Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Come già si è visto, **l'articolo 1** prevede l'approvazione, con DPCM, del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria. Nel programma saranno individuate le misure nazionali volte ad assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE e a contrastare i cambiamenti climatici. Per ciascuna misura il piano dovrà identificare le risorse economiche disponibili a legislazione vigente e indicare la relativa tempistica attuativa.

*Data la natura trasversale degli interventi previsti dal programma strategico nazionale, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere, ai fini della sua adozione, un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.*

**L'articolo 2** istituisce un fondo denominato "programma sperimentale buono mobilità" per finanziare un "bonus mobilità" per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di biciclette anche a pedalata assistita (comma 1), nonché progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale (comma 2).

*Anche in questo caso, per le misure previste al comma 1, appare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'emanazione del previsto decreto attuativo del Ministro dell'ambiente.*

Per le misure previste al comma 2, la norma già prevede che il decreto attuativo del Ministro dell'ambiente sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata.

*Andrebbe però approfondita la previsione in base alla quale si procederà comunque all'emanazione del decreto qualora l'intesa non sia raggiunta entro 30 giorni. Una simile previsione potrebbe risultare infatti in contrasto con lo strumento dell'intesa la cui disciplina già prevede (articolo 3 del decreto legislativo n. 281/1997) una diversa procedura nel caso in cui non si giunga alla stipula dell'intesa nel termine di 30 giorni (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri).*

**L'articolo 3** autorizza la spesa di 20 milioni di euro (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per il finanziamento di progetti sperimentali – presentati dai comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con più di 100.000 abitanti – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

*Al riguardo, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del previsto (comma 3) decreto attuativo del Ministro dell'ambiente.*

**L'articolo 4** prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per consentire il rapido avvio del programma è prevista l'adozione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere.

*Al riguardo, si richiamano le osservazioni formulate con riferimento all'articolo 2, comma 2.*

**Senato: Nota breve n. 145**  
**Camera: nota Questioni regionali n. 66**  
**5 novembre 2019**

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
QR0066